



ATTO N. 691

***D*ISEGNO DI LEGGE**
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 2135 del 6.12.2006)

***“Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17/05/94, n.
14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio”***

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 24.01.2007*

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 24.01.2007



REGIONE UMBRIA

OGGETTO: ULTERIORI MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1994, N. 14 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

06/12/2006 n. 2135

| | | presenti | assenti |
|-----------------------|-----------------|----------|---------|
| LORENZETTI MARIA RITA | Presidente | | X |
| LIVIANTONI CARLO | Vice Presidente | | X |
| BOTTINI LAMBERTO | Assessore | X | |
| GIOVANNETTI MARIO | Assessore | X | |
| MASCIO GIUSEPPE | Assessore | | X |
| PRODI MARIA | Assessore | | X |
| RIOMMI VINCENZO | Assessore | X | |
| ROMETTI SILVANO | Assessore | X | |
| ROSI MAURIZIO | Assessore | X | |
| STUFARA DAMIANO | Assessore | X | |

Presidente : GIOVANNETTI MARIO

Relatore : BOTTINI LAMBERTO

Direttore: RANIERI ERNESTA MARIA

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore Regionale Agricoltura e Foreste Aree Protette, Valorizzazione dei Sistemi Naturalistici e Paesaggistici, Beni e Attività Culturali, Sport e Spettacolo avente per oggetto: "Modificazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n.14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Preso atto delle indicazioni emerse in sede consultiva;


Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA


- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto " Modificazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n.14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Lamberto Bottini di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL DIRETTORE : 

IL PRESIDENTE: 

IL RELATORE: 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:




Disegno di legge: Modificazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n.14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio "

RELAZIONE

La Commissione delle Comunità Europee ha comunicato allo Stato italiano la costituzione in mora, per il mancato recepimento e conforme applicazione della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (infrazione n. 2006/2131). Oltre alla non completa conformità ed alla mancanza di garanzia di una corretta applicazione da parte dello Stato italiano nell'ambito della legge di recepimento 3 ottobre 2002, n.221, viene contestata ad alcune Regioni, tra cui la Regione Umbria, la violazione dell'art.9 della suddetta direttiva. In merito alla legge regionale 17 maggio 1994, n.14 viene rilevato che "è una legge generale, non limitata a specifiche stagioni venatorie, e prevede nelle proprie disposizioni le specie oggetto di deroga; non prevede l'obbligo di verificare la mancanza di soluzioni alternative."

Per eliminare le carenze indicate dalla procedura di infrazione si propone pertanto di adottare un disegno di legge che faccia proprie le suddette osservazioni, adeguando la normativa regionale a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE.

Delibera8
Sergiacomi/amz (D)



Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)".

Art. 1

(Modificazioni e integrazioni all'art. 34-bis della l.r. 14/1994)

1. L'alinnea del comma 1 dell'articolo 34-bis della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è sostituito dal seguente:

"1. Le province, acquisito per tramite dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche costituito ai sensi dell'articolo 9, il parere favorevole dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, per le finalità previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, adottano, per ogni stagione venatoria, il provvedimento di deroga specificando:".

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34-bis della l.r. 14/1994 le parole: "tra quelle indicate al comma 1-bis" sono soppresse.

3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 34-bis della l.r. 14/1994 le parole: "in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie" sono sostituite dalle seguenti: "rapportato al quantitativo stabilito a livello nazionale".

4. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 34-bis della l.r. 14/1994 dopo le parole: "i controlli" sono aggiunte le seguenti: "sul numero massimo di capi prelevabili stabilito".


5. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 34-bis della l.r. 14/1994 dopo il numero "409" sono aggiunte le seguenti parole: ", dando atto della mancanza di soluzioni alternative".

6. Il comma 1 bis dell'articolo 34-bis della l.r. 14/1994 è abrogato.

Art. 2

(Modificazione all'art. 34-quater della l.r. 14/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 34-quater della l.r. 14/1994 le parole: ", al termine della giornata," sono soppresse.





Regione Umbria

Giunta Regionale

Al Direttore regionale Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni e attività culturali, sport e spettacolo Prot. N

Dott.ssa Maria Ernesta Ranieri

S e d e

Oggetto: Disegno di legge: "Modificazioni e integrazioni alla l.r. 14/1994 (Norme per la protezione della fauna selvatica onicoterma e per il prelievo venatorio)".

GIUNTA REGIONALE

Direzione Affari Generali
della Presidenza e della
Giunta regionale

Si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 6 dicembre 2006, ha espresso parere favorevole al disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega.

Cordiali saluti.

Comitato Legislativo

REGIONE UMBRIA
CORSO PIETRO VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA

TEL. 075 504 3471
FAX 075.504.3487
giurlegis@regione.umbria.it

Avv. Marina Balsamo

Allegati: n. 1 ddl

DF
lett par fav Ranieri- 6-12.doc

Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)".

Art. 1

(Modificazioni e integrazioni all'art. 34-bis della l.r. 14/1994)

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 34-bis della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è sostituito dal seguente:

"1. Le province, acquisito per tramite dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche costituito ai sensi dell'articolo 9, il parere favorevole dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, per le finalità previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, adottano, per ogni stagione venatoria, il provvedimento di deroga specificando:".

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34-bis della l.r. 14/1994 le parole: "tra quelle indicate al comma 1-bis" sono soppresse.

3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 34-bis della l.r. 14/1994 le parole: "in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie" sono sostituite dalle seguenti: "rapportato al quantitativo stabilito a livello nazionale".

4. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 34-bis della l.r. 14/1994 dopo le parole: "i controlli" sono aggiunte le seguenti: "sul numero massimo di capi prelevabili stabilito".

5. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 34-bis della l.r. 14/1994 dopo il numero "409" sono aggiunte le seguenti parole: ", dando atto della mancanza di soluzioni alternative".

6. Il comma 1 bis dell'articolo 34-bis della l.r. 14/1994 è abrogato.

Art. 2

(Modificazione all'art. 34-quater della l.r. 14/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 34-quater della l.r. 14/1994 le parole: ", al termine della giornata," sono soppresse.

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa Donatella Furia

Perugia, il 17 GEN. 2007
Per copia conforme
all'originale.



IL DIRIGENTE